

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Oggetto: Ulteriori modificazioni e integrazioni alla legge regionale 9 aprile 2015, n. 12 (Testo unico in materia di agricoltura) in materia di raccolta, commercializzazione e valorizzazione dei funghi epigei spontanei freschi e conservati

RELAZIONE

I funghi epigei spontanei costituiscono una componente fondamentale degli ecosistemi naturali. Essi contribuiscono al corretto funzionamento dei cicli biologici e chimici necessari per la conservazione e la rigenerazione degli stessi ecosistemi, contribuendo fortemente alla loro diversità biologica. Inoltre, rappresentano un patrimonio ambientale di grande interesse, specie per quella parte della popolazione che nella ricerca e raccolta dei funghi trova un motivo di distensione e, in alcuni casi, di integrazione al reddito.

Purtroppo, tutti gli anni, in particolare nella stagione autunnale, si verificano casi d'intossicazione, anche mortali. Ciò è dovuto all'abitudine, ormai diffusa, della raccolta e del consumo da parte di cittadini che spesso non possiedono le conoscenze necessarie per distinguere le specie fungine commestibili da quelle velenose. Molte volte i casi di intossicazione riguardano gruppi di più persone, così che il numero degli intossicati da funghi è senz'altro molto più alto rispetto ai casi segnalati.

Nel periodo 2016-2021 si sono verificati in Umbria poco meno di 300 casi di intossicazione registrati dai competenti servizi delle USL; di tali casi, 24 sono dovuti a funghi del genere Amanita, di cui 7 sono dovuti ad Amanita phalloides (specie mortale).

Per contribuire alla diminuzione dei casi di intossicazione, e quindi del costo per la società che le cure e i casi di ricovero determinano, e migliorare la sensibilità ambientale delle persone che si dedicano alla ricerca e raccolta di funghi è importante migliorare le conoscenze da parte dei cittadini che intendono dedicarsi alla raccolta dei funghi epigei.

Pertanto, l'allegato disegno di legge si pone l'obiettivo di migliorare le conoscenze di tali cittadini relativamente al riconoscimento delle diverse specie di funghi e alla loro commestibilità, riducendo in tal modo le possibili conseguenze sul sistema sanitario dovute al consumo di specie tossiche. Inoltre, il miglioramento delle conoscenze dei partecipanti sui meccanismi di riproduzione della flora fungina, sul funzionamento degli ecosistemi naturali e sulle corrette norme comportamentali, consentono di ridurre l'impatto della raccolta dei funghi sugli stessi ecosistemi naturali.

Tali importanti obiettivi sono perseguiti con l'introduzione di corsi facoltativi finalizzati all'acquisizione delle conoscenze relative alle specie di funghi e alle principali norme in materia di tutela della flora e dell'ambiente naturale. I corsi sono organizzati, previa autorizzazione della Regione, dall'Agenzia forestale regionale, dagli Ispettorati Micologici delle Aziende sanitarie locali, dalle Associazioni micologiche di rilevanza nazionale e regionale, sulla base di programmi definiti dalla Giunta regionale. Diverse Regioni limitrofe hanno già introdotto l'obbligo della frequentazione di corsi di abilitazione alla raccolta di funghi. A tale riguardo, si segnalano la Regione Marche, la Regione Abruzzo e la Regione Lazio. Tali normative regionali determinano, peraltro, l'impossibilità per i residenti in Umbria, di potersi recare a raccogliere funghi nei territori di tali regioni; di converso, in Umbria nessuna limitazione è attualmente prevista per i non residenti che intendano esercitare la raccolta sul territorio regionale. L'introduzione di corsi riconosciuti dalla Regione e con rilascio di attestato consentirà anche agli appassionati dell'Umbria di recarsi nei suddetti territori.

Con il presente disegno di legge vengono inoltre introdotte alcune modifiche finalizzate a migliorare o rendere più chiaro il testo normativo e a rafforzare la prevenzione, come è il caso delle ulteriori specifiche per la raccolta di esemplari appartenenti al genere Amanita.

Inoltre, vengono corretti i riferimenti all'ente competente in materia che come stabilito dalla legge regionale 2 aprile 2015, n. 10 e s.m.i., sono già state attribuite ad Afor.

In sintesi:

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

- l'art. 1 introduce la possibilità di realizzare corsi facoltativi all'acquisizione delle conoscenze relative alle specie di funghi e alle principali norme in materia di tutela della flora e dell'ambiente naturale;
- l'art. 2 aggiorna i riferimenti dell'ente competente in materia che, come già disposto dall'art. 12 della l.r. 10/2015 per come modificato dall'art. 11 della l.r. 12/2018, è l'Agenzia forestale regionale e stabilisce che ai Micologi iscritti al Registro Nazionale dei Micologi è rilasciato in attestato di abilitazione alla raccolta permanente;
- l'art. 3 indica le procedure per il rilascio dell'autorizzazione ai non residenti in Umbria,
- l'art. 4 specifica meglio le limitazioni alla raccolta di esemplari appartenenti al genere Amanita;
- l'art. 5 indica che l'ente competente è l'Agenzia forestale regionale;
- l'art. 6 migliora e specifica il regime sanzionatorio;
- l'art. 7 disciplina le norme transitorie ed in particolare la possibilità di riconoscere, ai fini del rilascio dell'attestato introdotto con la presente legge, i corsi di almeno 18 ore già svolti nei cinque anni antecedenti l'entrata in vigore della legge.

Le risorse relative alle funzioni assegnate all'Agenzia forestale regionale a seguito delle modifiche introdotte con gli articoli 2 e 3 rientrano nelle risorse già previste nel bilancio regionale ai sensi dell'art. 12, comma 5, della l.r. 10/2015.

Le sanzioni di cui all'articolo 136 della l.r. 12/2015 sono già attribuite da Afor ai sensi dell'art. 15, comma 4-bis, della l.r. 10/2015 e s.m.i.

RELAZIONE TECNICO - FINANZIARIA

Il presente DDL interviene sulla legge regionale 9/4/2015, n. 12 (Testo unico in materia di agricoltura) e specificamente sulle disposizioni contenute al Titolo VII, Capo II "Raccolta, commercializzazione e valorizzazione dei funghi epigei spontanei freschi e conservati".

Le modifiche e integrazioni proposte hanno l'obiettivo da un lato, di introdurre disposizioni finalizzate a migliorare la conoscenza dei funghi e dei corretti comportamenti nella raccolta degli stessi per ridurre l'impatto sull'ecosistema naturale, dall'altro, di adeguare nelle norme contenute al Capo II della l.r. n. 12/2015 i riferimenti all'Ente competente in materia, in conformità a quanto già disposto dalla l.r. 2/04/2015, n. 10 "Riordino delle funzioni amministrative regionali, di area vasta, delle forme associative di Comuni e comunali - Conseguenti modificazioni normative", come modificata con l'articolo 11 della l.r. 27 dicembre 2018, n. 12.

Con l'articolo 11 della l.r. 12/2018 le funzioni di cui alla Tabella B) allegata alla l.r. n. 10/2015, nella quale è compreso il Paragrafo III "Funzioni in materia di funghi e tartufi", sono state attribuite all'"Agenzia forestale regionale" (AFOR).

Le funzioni attribuite all'AFOR per le materie elencate nella Tabella B) della l.r. n. 10/2015 sono già finanziate dalle precedenti autorizzazioni di spesa contenute sia nella medesima legge, sia nella legge regionale 23 dicembre 2011, n. 18 che ha istituito l'Agenzia forestale regionale (Riforma del sistema amministrativo regionale e delle autonomie locali e istituzione dell'Agenzia forestale regionale. Conseguenti modifiche normative).

Il presente DDL contiene, pertanto, norme di carattere ordinamentale dalle quali non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In particolare, vengono esaminati gli articoli di seguito riportati.

L'articolo 1 prevede in capo alla Regione, la funzione di indirizzo, autorizzazione e riconoscimento di corsi facoltativi in materia di raccolta di funghi realizzati da parte dell'AFOR, degli Ispettorati micologici delle Aziende sanitarie locali e delle Associazioni micologiche, disponendo, esplicitamente, al comma 4, che alla attuazione di quanto previsto nel medesimo articolo, si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ciò significa che nessun onere finanziario aggiuntivo è previsto per le attività amministrative esercitate dalla Regione, né per l'eventuale organizzazione di tali corsi da parte dell'AFOR o degli Ispettorati micologici delle ASL. Per quanto riguarda gli altri soggetti, i corsi già espletati dalle Associazioni micologiche prevedono il finanziamento degli stessi attraverso il pagamento di una quota a carico dei corsisti.

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Il riconoscimento regionale di tali corsi è finalizzato a consentire ai residenti umbri di poter esercitare la raccolta anche nelle altre Regioni dove l'abilitazione alla raccolta, certificata formalmente dall'attestato di partecipazione, è un requisito obbligatorio.

Tutti i successivi articoli, dal 2 al 5 del DDL, modificano, nelle disposizioni della l.r. n. 12/2015 richiamate, il soggetto competente in materia come sopra illustrato.

Anche l'articolo 6 del DDL, relativo alle sanzioni amministrative previste all'articolo 136 della l.r. n. 12/2015, allinea la disposizione a quanto già previsto nella Tabella B) di cui alla citata l.r. n. 10/2015, nella quale alla lettera b) del citato paragrafo III è compresa la irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 14, comma 1 della l.r. 12/2000, successivamente sostituito dall'articolo 136 della l.r. n.12/2015.

Il comma 2, dell'articolo 6 del DDL in oggetto migliora il regime sanzionatorio previsto per la raccolta di funghi appartenenti al genere Amanita allo stadio di ovolo chiuso, al fine di ridurre i volumi e, di conseguenza, i rischi sanitari.

L'incremento delle sanzioni previste, di natura aleatoria, non è quantificabile e in ogni caso introduce eventuali maggiori entrate nel bilancio dell'AFOR da iscrivere, per cassa, solo a seguito del loro effettivo introito.

Le disposizioni di cui all'articolo 6 sono, pertanto, anche esse di carattere ordinamentale e non producono nuovi o maggiori oneri finanziari a carico della finanza pubblica.

